



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
Al Capo del Dipartimento
Alla Direzione Generale dei Magistrati
SEDE

OGGETTO: Formazione teorico-pratica (stage) di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione risorse destinate alle borse di studio – **anno 2021.**

Il comma 8-*bis* della disposizione in oggetto, introdotto dall'art. 50-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede la possibilità di attribuire borse di studio in favore dei laureati che partecipano ai progetti formativi previsti dalla medesima disposizione.

Con decreto interministeriale 6 marzo 2023 è stata integrata la determinazione annuale delle risorse, già individuata con decreto interministeriale 24 dicembre 2021, destinata al pagamento delle borse di studio per i tirocini formativi sopra citati, **svolti nell'anno 2021.**

È quindi possibile accogliere, per l'anno 2021, tutte le richieste di borsa di studio presentate e, a seguito dei provvedimenti finalizzati all'attribuzione delle borse di studio e della pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, si rende necessario avviare la fase del pagamento.

A tal fine questa Direzione generale, sulla base dei dati pervenuti dalla Direzione generale dei magistrati e comunicati a codesti Uffici, ha provveduto a quantificare e ad accreditare, a valere sul capitolo 1543, le occorrenti risorse finanziarie (compresa IRAP).

Si ricorda, inoltre, che la borsa di studio in oggetto costituisce imponibile fiscale poiché rientrante fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per quanto riguarda la liquidazione, si ricorda che l'importo della borsa di studio è stabilito in € 400,00 mensili ed è rapportato al periodo svolto nell'anno di riferimento, con eventuale frazionamento su base giornaliera.

Si ritiene opportuno richiamare, altresì, quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 73 del D.L. 69/2013 in base al quale "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né obblighi previdenziali e assicurativi"; ciò ai fini della qualificazione giuridica dell'emolumento da liquidare nonché della deroga in materia di obblighi assicurativi.

Si raccomanda, infine, di procedere alla puntuale verifica dei presupposti, con particolare riferimento all'individuazione degli aventi diritto, come risultanti dalla comunicazione della Direzione generale dei magistrati, e al periodo di svolgimento del tirocinio, riferito all'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucio Bedetta
firma digitale